

LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO
CONTENUTA NEL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 37
NEL QUADRO DELLA REGOLAMENTAZIONE VIGENTE

di *Laura Santoro**

SOMMARIO: 1. – Premessa: l'impianto normativo vigente; 2. – Punti di forza e di debolezza del D.Lgs. n. 37/2021; 3. – L'estensione della disciplina sugli agenti sportivi all'ambito dello sport dilettantistico; 4. – La nozione di agente sportivo e il contenuto del contratto di mandato sportivo; 5. – L'espresso riconoscimento legislativo dell'attività di agente sportivo quale professione regolamentata; 6. – La contemporanea iscrizione nel Registro degli agenti sportivi e nell'albo degli avvocati; 7. – Il regime delle incompatibilità e del conflitto di interesse nell'esercizio dell'attività di agente sportivo; 8. – L'arbitrato sportivo per le controversie tra agente e assistiti.

1. - Con il D.Lgs. n. 37/2021, in attuazione dell'art. 6 della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86¹, il legislatore è tornato a disciplinare la figura dell'agente sportivo a distanza soltanto di tre anni dalla L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018 – art. 1, co. 373) con la quale era intervenuto per la prima volta nella materia fino ad allora oggetto esclusivo di regolamentazione di fonte federale.

Nella disciplina contenuta nella Legge di Stabilità 2018 era confluito parte del disegno di legge presentato tre anni prima alla Camera (d.d.l. n. 1737)², con il quale si era inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse da più parti nei confronti della disciplina sui procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma del 2015, la quale, come si legge nella Relazione di accompagnamento al predetto disegno di legge, nell'abolire «*ex abrupto* tutte le licenze legittimamente rilasciate, senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per l'attenuazione dei pregiudizi a danno degli agenti titolari di licenze», aveva comportato una «palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti».

La disciplina legislativa, racchiusa nel solo articolo sopra citato (art. 1, co. 373), si limita a prevedere l'istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi, stabilendo al contempo l'obbligatorietà dell'iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che svolgano l'attività di agente sportivo, intendendosi come tale, secondo la definizione ivi contenuta, colui che «mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica».

* Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Palermo.

¹ L. 8 agosto 2019, n. 86, recante “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”, in *G.U., Serie Generale*, n.191 del 16/8/2019, consultabile online all'indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/16/19G00098/sg>.

² D.d.l. n. 1737 intitolato «Regolamentazione della figura e dell'attività dell'agente sportivo», presentato, nel corso della XVII legislatura, il 13 gennaio 2015 su iniziativa dei Senatori Falanga e altri, consultabile online all'indirizzo: <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45147.htm>.

L'art. 1, co. 373, detta, poi, i requisiti per l'iscrizione nel registro degli agenti sportivi prevedendo in proposito che possano ottenerla i cittadini italiani, ovvero i cittadini di altro Stato membro della U.E. che siano nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbiano riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente e che abbiano superato la prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. La disciplina di fonte legislativa, contenuta nell'art. 1, co. 373, si completa, infine, con la prescrizione del divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro nazionale degli agenti sportivi, pena la nullità dei contratti e fatte salve comunque le competenze professionali riconosciute per legge, e la previsione della validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Si è rinviato, quindi, ad uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CONI, la definizione delle modalità di svolgimento delle prove abilitative, della composizione e delle funzioni delle commissioni giudicatrici, delle modalità di tenuta e degli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché la fissazione dei parametri per la determinazione dei compensi, e ad apposito Regolamento del CONI la previsione delle situazioni di incompatibilità e del relativo regime sanzionatorio in ambito sportivo.

Alla disciplina di fonte legislativa hanno, quindi, fatto seguito i decreti attuativi di fonte governativa (da ultimo il DPCM 24 febbraio 2020)³ ed il Regolamento CONI degli agenti sportivi, adottato, invero, ben oltre il termine di sessanta giorni originariamente fissato nell'art. 1, co. 373, e successivamente modificato ben tre volte sino all'ultima stesura approvata nel mese di maggio 2020⁴.

Nel D.Lgs. n. 37/2021 si è prevista, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'abrogazione espressa dell'art. 1, co. 373, della L. n. 205/2017 e, d'altra parte, tra le norme transitorie, si è statuito che, in attesa della emanazione delle fonti di normazione secondaria, cui si è operato il rinvio per la disciplina di alcuni profili, continui ad applicarsi il DPCM 24 febbraio 2020. L'art. 30, co. 8, del Decreto legge sostegni, approvato il 19 marzo 2021, ha aggiunto in coda al D.Lgs. n. 37/2021 l'art. 15 *bis*, con il quale l'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. è stata prorogata al 1° gennaio 2022.

In attesa, quindi, dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 37/2021, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella L. n. 205/2017 e nella normazione di fonte secondaria, alle quali, quindi, ci riferiremo nel prosieguo del discorso come alla disciplina vigente.

2. - Il D.Lgs. n. 37/2021, già ad una prima lettura, appare porsi sul solco del vigente impianto normativo con la differenza, rispetto a quest'ultimo, di un ben più ampio contenuto giacché disciplina aspetti che prima erano oggetto di rinvio alla fonte regolamentare, quali quelli concernenti il contratto di mandato sportivo (art. 5), le incompatibilità ed il conflitto di interessi (art. 6), gli obblighi a carico degli agenti (art. 7), il compenso (art. 8), l'esercizio dell'attività di agente in forma societaria (art. 9) e, infine, la stipulazione del contratto di mandato sportivo con i minori d'età (art. 10). E',

³ v. il DPCM 23 marzo 2018, e successive modifiche attuate con i DPCM 10 agosto 2018 e 27 giugno 2019, ed il DPCM 24 febbraio 2020, consultabili *online* sul sito: <http://www.sport.governo.it>.

⁴ v. il Regolamento CONI agenti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1596 del 10 luglio 2018, cui ha fatto seguito il Regolamento agenti sportivi approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1630 del 26 febbraio 2019, il Regolamento agenti sportivi approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1649 del 29 ottobre 2019 e, da ultimo, il Regolamento agenti sportivi approvato con deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 127 del 14 maggio 2020.

invece, oggetto di rinvio ad apposito «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome», la disciplina concernente il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e la modalità di rinnovo, la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, le cause di cancellazione, l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione, l'obbligo di copertura assicurativa, nonché le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione e la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici (art. 4, co. 4); ed ancora, le regole e procedure per l'iscrizione nella sezione 'agenti sportivi stabiliti' dei cittadini della U.E. abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività di agente sportivo e le misure compensative richieste ai fini della predetta iscrizione (art. 4, co. 5), i criteri di ammissione all'attività di agente sportivo in Italia di cittadini extracomunitari (art. 4, co. 6), le modalità per il deposito in Federazione del contratto di mandato sportivo (art. 5, co. 7), le modalità di aggiornamento professionale cui l'agente sportivo è tenuto (art. 7, co. 2), i parametri per la determinazione dei compensi (art. 8, co. 5), la fissazione delle norme in materia di composizione e attribuzioni della Commissione per gli agenti sportivi e le relative regole procedurali e di funzionamento (art. 11, co. 2) nonché, infine, il regime sanzionatorio a carico degli agenti sportivi. Si rinvia, invece, ad apposito regolamento del CONI la stesura del Codice etico degli agenti sportivi (art. 12, co. 2) nel quale possono prevedersi, tra l'altro, ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto di interessi in aggiunta a quelle specificamente dettate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 37/2021.

La presente disamina mira a porre in evidenza le principali modifiche apportate alla precedente disciplina sottolineandone, con giudizio critico, i punti di forza o, al contrario, di debolezza.

Tra i punti di forza della nuova disciplina si annovera, a nostro avviso, in primo luogo, la scelta di aver soppresso il riferimento al settore professionistico nell'individuazione del suo ambito di applicazione, da un lato, e di aver dato espressa conferma della natura di professione regolamentata all'attività di agente sportivo, dall'altro, così dimostrando di accogliere i rilievi critici espressi dalla dottrina già all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 205/2017⁵.

Altresì apprezzabile è la scelta di aver esteso l'ambito di applicazione dell'attività dell'agente sportivo allo sport paralimpico, mediante l'aggiunta del richiamo al CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e all'IPC (Comitato Internazionale Paralimpico) a fianco del CONI e del CIO nell'art. 3, co. 1, che regola la figura dell'agente sportivo, sebbene è da rilevare criticamente il difetto di coordinamento con la definizione di agente sportivo contenuta nel precedente art. 2, co. 1, lett. a), nella quale il legislatore ha dimenticato di operare tale inserimento.

⁵ Si rinvia al nostro articolo dal titolo *“La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust, in Europa e diritto privato, 2018, pp. 925 ss.*, in cui criticamente osservavamo come il riferimento dell'ambito di applicazione al settore professionistico non risultasse coerente con la vigente normativa federale in materia di agenti sportivi e che la figura dell'agente sportivo, dall'esame delle disposizioni contenute nell'art. 1, co. 373, l. 205/2017, concernenti il contenuto dell'attività di agente sportivo, la procedura di abilitazione e le modalità di tenuta del registro, alla luce della disciplina di cui al d.p.r. 137/2012, dovesse rientrare nella definizione di “professione regolamentata”, di cui al d.p.r. 14 agosto 2012 n. 137 sulla riforma degli ordinamenti professionali, così ponendo criticamente in risalto il profilo della compatibilità della disciplina istitutiva della figura dell'agente con la normativa in materia di liberalizzazione delle professioni.

Parimenti condivisibile appare la scelta di aver previsto espressamente che il compenso in favore dell'agente debba essere corrisposto "mediante modalità di pagamento tracciabile" (art. 8, co. 2), così come l'aver inserito la previsione della natura "personale e incedibile" del titolo abilitativo (art. 4, co. 3), oltre al suo carattere permanente che era già riconosciuto nella precedente disciplina; ed ancora, risulta certamente condivisibile l'aver ripristinato, come più sotto meglio si vedrà, tra le situazioni di incompatibilità quella concernente la titolarità di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che era prevista nelle prime due edizioni del Regolamento CONI agenti sportivi (art. 18, co. 1) e che era stata, invece, espunta nella terza edizione del mese di ottobre 2019 e nell'ultima del mese di maggio 2020 senza alcuna dichiarata ragione.

Tra i punti di debolezza della nuova disciplina, come più sotto si dirà, si evidenzia l'assenza del richiamo all'arbitrato sportivo concernente le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato sportivo, che l'art. 22, co. 2, del Regolamento CONI agenti sportivi devolve alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

Non condivisibili appaiono, altresì, le disposizioni con le quali si è demandato al Governo, invece che al CONI, previa necessaria interlocuzione con le rispettive Federazioni, la definizione delle modalità con le quali provvedere al deposito del contratto di mandato sportivo presso la competente Federazione (art. 5, co. 7), così come pure la fissazione dei parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi (art. 8, co. 5); parimenti non condivisibile è la scelta di aver previsto la possibilità di prestare i servizi di agente sportivo in favore di minori già a partire dal quattordicesimo anno di età, invece che dal sedicesimo anno, come stabilito nella regolamentazione di fonte federale⁶.

I punti sui quali ci soffermeremo più approfonditamente nel prosieguo del discorso concernono l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina in esame allo sport dilettantistico, le modifiche apportate alla nozione di agente sportivo ed al contenuto del contratto di mandato sportivo, il riconoscimento esplicito della natura di professione regolamentata dell'attività di agente sportivo, l'inserimento di una espressa disposizione concernente l'esercizio dell'attività di agente sportivo da parte degli avvocati, il regime delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi e, infine, la mancata previsione dell'arbitrato sportivo.

3. - Quanto al primo aspetto, il D.Lgs. n. 37/2021 individua, all'art. 1, quale suo ambito di applicazione la materia dei «rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso all'esercizio della professione di agente sportivo» e, nel dettare, all'art. 2, la definizione di agente sportivo, opera il richiamo al contratto di lavoro sportivo, alla cessione di tale contratto, ovvero al tesseramento presso una Federazione sportiva nazionale, senza più alcun riferimento alla «prestazione sportiva professionistica» ed alla «federazione sportiva nazionale professionistica»⁷.

⁶ Si veda il Regolamento agenti sportivi della FIGC, approvato con C.U. 125/A del 4/12/2020, ove, all'art. 21, co. 12, si prevede espressamente che "Un calciatore minore d'età non può essere assistito da un agente sportivo prima del compimento anagrafico del suo 16° anno di età".

⁷ Su tale ultima nozione, abbiamo già nel passato espresso forti riserve critiche (*La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust*, cit., p. 4), posto che non può correttamente parlarsi di 'federazione professionistica', bensì di settore professionistico all'interno della federazione.

Va sul punto precisato che la nozione di contratto di lavoro sportivo e, correlativamente, di cessione del contratto di lavoro sportivo, impiegata nel D.Lgs. in commento, va letta non più nell'alveo della L. n. 91/1981, bensì nell'impianto generale della L. delega n. 86/2019 e, in specie, del decreto attuativo in materia di enti sportivi professionistici e di lavoro sportivo⁸, nel quale la nozione di lavoratore sportivo non è più necessariamente correlata al settore dello sport professionistico, ma si applica «senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico»⁹.

Allorché era entrata in vigore la disciplina di cui alla L. n. 205/2017 la figura dell'agente era regolamentata soltanto in seno all'ordinamento sportivo e, all'interno di esso, soltanto da otto Federazioni, delle quali soltanto quattro riconoscevano al proprio interno il settore professionistico¹⁰. Pertanto, come rilevato già all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 205/2017, il riferimento al professionismo contenuto

⁸ D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in *G.U.R.I.* 18 marzo 2021, n. 67.

⁹ Si veda la definizione di 'lavoratore sportivo' contenuta nel D.lgs. n. 36/2021 (art. 2, co. 1, lett. dd) e ripetuta, per quel che qui interessa, nel D.lgs.n. 37/2021 (art. 2, co. 1, lett. m).

¹⁰ Si tratta della FIGC, della FIP, della FCI, e della FPI, alle quali si aggiungevano la FIPAV, la FIT, la FIDAL e la FIR. All'indomani dell'entrata in vigore della disciplina di cui alla L. n. 205/2017 ed alla conseguente approvazione del Regolamento CONI agenti sportivi, anche la FIG ha provveduto a normare la figura degli agenti con l'emanazione del *Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di atleti professionisti di golf*. Delle otto Federazioni richiamate nel testo, le prime quattro impiegavano, per definire la figura in esame, il termine 'procuratore', oggi rimasto in uso soltanto in seno alla FCI e alla FPI. Nella FIGC tale termine, utilizzato originariamente, era stato successivamente sostituito da 'agente di calciatori', per essere poi ripreso nella riforma attuata nell'anno 2015 e poi nuovamente sostituito con il termine agente a far data dal Regolamento Agenti Sportivi FIGC, in conformità al Regolamento agenti sportivi CONI, ed approvato, nella sua prima stesura, il 10 giugno 2019. La FIT e la FIPAV hanno sempre impiegato il termine agente, mentre la FIDAL impiegava il termine 'assistente degli atleti', oggi ridenominati agenti/assistenti, e la FIR quello di mandatari. A seguito dell'emanazione della disciplina di cui alla l. n. 205/2017, anche la FIG ha provveduto a dotarsi di una regolamentazione in materia che riproduce quella di fonte statale (Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di atleti professionisti di golf, entrato in vigore il 15 maggio 2019 e successivamente aggiornato in data 29 giugno 2019). La FIGC e la FIP hanno provveduto a recepire la nuova disciplina rispettivamente, la prima, con il citato Regolamento Agenti Sportivi approvato il 10 giugno 2019 e, la seconda, con il Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di atleti professionisti di pallacanestro, entrato in vigore il 10 maggio 2019. La FCI, invece, non risulta avere ancora modificato il Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Delle restanti Federazioni che regolamentavano al proprio interno la figura in esame prima dell'entrata in vigore della disciplina di fonte statale, alcune hanno provveduto ad operare lievi modifiche. In questo senso, ad esempio, la FIDAL ha modificato il proprio regolamento (Norme per il tesseramento degli Assistenti degli Atleti) con l'approvazione del nuovo Regolamento Agenti/Assistenti degli Atleti (di cui alla Delibera presidenziale n. 47 del 12 dicembre 2019, ratificata dal Consiglio Federale in data 20 dicembre 2019), in cui si è mutuata la denominazione di agente sportivo, è stata istituita la Commissione Agenti ed è stato introdotto l'obbligo di formazione permanente a carico degli agenti, sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa di fonte statale. La FIT ha confermato il testo del previgente Regolamento agenti, sol che esso prima era inserito quale Allegato in coda al Regolamento organico (v. il R.O. edizione 2016) e successivamente è stato, invece, tradotto nel corpo dello stesso Regolamento organico, componendo il Libro IV appositamente intitolato alla disciplina degli «Agenti degli Atleti» (v. il R.O. edizione 2019). Nessuna modifica è stata, invece, operata dalla FIPAV, che ha mantenuto inalterato il Regolamento Agenti Sportivi, così come dalla FPI e dalla FIR, che continuano a prevedere, rispettivamente, la figura dei procuratori dei pugili, ai sensi del vigente Regolamento del Settore Pro della FIR (approvato il 9 novembre 2019), e quella dei mandatari dei giocatori di rugby, ai sensi del regolamento in materia risalente all'anno 2011 e tutt'oggi vigente (T.U. sui limiti della rappresentanza dei tesserati giocatori nei rapporti con i soggetti affiliati e sui mandatari dei giocatori). In argomento, si rinvia più estesamente, al nostro *L'agente o procuratore sportivo: il quadro normativo di riferimento*, in G. Liotta - L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, V ed., Milano 2020, p. 125 ss.

nella nozione di agente sportivo non consentiva di ricavare una disciplina unitaria che potesse armonizzarsi con le varie normative di fonte federale¹¹.

In linea con il predetto rilievo critico il CONI, all'atto dell'approvazione del Regolamento degli agenti sportivi in attuazione della delega contenuta nella L. n. 205/2017, ha previsto l'applicazione della normativa *de qua* «anche alle Federazioni sportive nazionali che non hanno istituito il settore professionistico», a condizione della «previa delibera della Giunta Nazionale del CONI», che però nei fatti non si è giammai attuata, con la conseguenza che l'efficacia della L. n. 205/2017 deve considerarsi limitata agli ambiti del calcio, della pallacanestro, del ciclismo e del golf.

La novella legislativa, nel cancellare ogni riferimento al settore professionistico, ha così dato una risposta definitiva alla questione sollevata in dottrina, ponendosi sulla stessa linea e confermando, al contempo, la necessaria interrelazione tra l'attività di agente e il titolo oneroso della prestazione sportiva che è oggetto del contratto alla cui stipulazione si riferisce tale attività.

4. – Con riguardo alla definizione di agente sportivo, oltre al rilievo concernente la soppressione di ogni riferimento all'ambito dello sport professionistico, va osservato come il D.Lgs. n. 37/2021 abbia sostituito all'espressione «mette in relazione», impiegata nella precedente disciplina, l'espressione «mette in contatto», per indicare l'attività svolta dall'agente in esecuzione del contratto di mandato sportivo.

Ad una prima lettura potrebbe sembrare che il legislatore abbia accolto i rilievi critici operati dalla dottrina in ordine all'errata assimilazione del rapporto intercorrente tra agente ed assistito al contratto di mediazione¹². In altre precedenti occasioni, infatti, si è avuto modo di osservare come, nonostante l'impiego nella L. n. 205/2017 della stessa terminologia definitoria del contratto di mediazione, ciò tuttavia non dovesse considerarsi sufficiente per affermare che l'attività dell'agente sia identificabile in quella di un mediatore, poiché occorre, invece, guardare al suo concreto esercizio, volgendo lo sguardo all'ordinamento sportivo e, in particolare, alle Federazioni che regolamentano specificamente la figura in esame, pur con l'avvertenza di non lasciarsi condizionare dalla terminologia impiegata dal legislatore federale, la quale rivela, il più delle volte, l'assenza di tecnicismo giuridico¹³.

D'altra parte, l'assenza di rigore sotto il profilo terminologico — ma verrebbe da dire anche sostanziale — si riscontra anche nella norma di fonte statale, posto che la

¹¹ V. *La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust*, *supra cit.*, p. 931 e, spec., p. 934 ss.

¹² Ci sia consentito di rinviare ancora una volta a *La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust*, *supra cit.*, p. 930 ss.

¹³ Si veda, ad es., il Regolamento agenti sportivi della Lega Pallavolo Serie A, art. 2, (consultabile *online* all'indirizzo: <https://www.legavolley.it/documenti/regolamenti-della-lega-pallavolo-serie-a/regolamento-agenti-sportivi>), il quale opera indistintamente il riferimento alle figure dell'assistenza e del mandato, con o senza rappresentanza, là dove è detto che «È agente sportivo (...) la persona fisica che, nei rapporti con il club di appartenenza dei propri assistiti ed in tutti i profili che detto rapporto coinvolga, presta opera di assistenza o mandato con vincolo di esclusiva, con o senza rappresentanza»; o, ancora, il Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo della Federazione ciclistica italiana (consultabile *online* all'indirizzo: <https://www.acppi.it/regolamento-per-l'esercizio-dell'attivita-di-procuratore-sportivo>) che, dopo avere identificato all'art. 1 l'oggetto dell'attività del procuratore nell'opera di consulenza e assistenza, all'art. 2 definisce procuratore sportivo la «persona fisica che (...) rappresenta e tutela gli interessi di un corridore».

L. n. 205/2017, da un lato, sembra riferirsi alla mediazione, mentre, dall'altro, intitola la figura in esame agente¹⁴.

E così, invero, anche nella nuova disciplina la stessa incertezza si rivela ad un più attento esame, là dove, infatti, all'interno della definizione di agente sportivo contenuta nell'art. 2, da un lato, il titolo negoziale che fonda il rapporto intercorrente tra l'agente e l'atleta o la società sportiva è denominato «contratto di mandato sportivo» e, dall'altro, si identifica la prestazione fornita dall'agente in «servizi professionali di assistenza, consulenza, mediazione», con un risultato ermeneutico contrastante con il dettato dell'art. 1754 c.c., che espressamente esclude, nel contratto di mediazione, qualsivoglia rapporto «di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza» con alcuna delle parti.

Il mediatore, a differenza dell'agente, non agisce, infatti, nell'interesse di una parte specifica, tant'è che il compenso per la sua attività, denominato provvigione, è dovuto da entrambe le parti che concludono il contratto per effetto del suo intervento. L'agente sportivo, invece, agisce nell'interesse specifico di una parte e ha diritto a ricevere il compenso dovuto soltanto da questa.

La previsione che l'agente sportivo possa agire nell'interesse di entrambe le parti, che è stata introdotta nella disciplina della Federcalcio a partire dal Regolamento sui procuratori della FIGC del 2015, superando quello che fino ad allora era un espresso divieto, e successivamente nel Regolamento CONI attuativo della disciplina sull'agente sportivo di fonte statale sotto la denominazione di 'mandato plurimo' (art. 21, co. 3, lett. a Regolamento agenti sportivi), costituisce forse la ragione che ha indotto il legislatore a identificare erroneamente la prestazione resa dall'agente in quella oggetto del contratto di mediazione. L'esatta individuazione della *ratio* sottesa all'intervenuta modifica della normativa della Federcalcio e alla previsione del mandato plurimo nel Regolamento agenti sportivi permette, invece, di affrancare tale situazione da ogni accostamento al contratto di mediazione. Tale modifica è dipesa, infatti, dall'esigenza avvertita sia dal legislatore federale che da quello statale di prendere atto della prassi secondo cui il corrispettivo dovuto dall'atleta in favore del suo agente veniva pagato dalla società sportiva e, conseguentemente, di prevedere una soluzione normativa che valesse a giustificare tale esborso economico, impedendo il ricorso al nero.

Con riguardo al mandato plurimo, va rilevato che la nuova disciplina, innovando rispetto alla precedente, ha stabilito che il contratto di mandato sportivo possa «essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti». Il riferimento ai 'soggetti', invece che alle 'parti' del contratto, così come previsto nella disciplina del mandato plurimo contenuta nel Regolamento CONI, non è condivisibile poiché sembra piuttosto identificare la diversa situazione, che non ha rispondenza nella prassi, in cui più atleti o più società con uno stesso mandato diano incarico ad uno stesso agente di curare i loro interessi in operazioni negoziali autonome e indipendenti tra loro.

Il limite numerico introdotto dal D.Lgs. n. 37/2021 va, quindi, riferito alle parti del contratto alla cui stipula è riferita la prestazione dell'agente, così da concludere nel senso che il legislatore abbia voluto impedire che, nell'ipotesi di cessione del contratto

¹⁴ La stessa incertezza sul piano terminologico e sostanziale è dato riscontrare nell'attività parlamentare che ha preceduto l'emanazione della disciplina sull'agente sportivo contenuta nella L. n. 205/2017. Infatti, nel d.d.l. n. 1737, il cui impianto è confluito in larga parte nel Pacchetto Lotti, poi travasato nella L. n. 205/2017, il contratto di conferimento dell'incarico all'agente veniva denominato contratto di agenzia sportiva (art. 13), salvo poi identificarne il contenuto ora in un mandato (art. 11, co. 3), ora nella mediazione (art. 1).

di lavoro sportivo - l'unica alla quale partecipano più di due parti - l'agente possa rappresentare gli interessi di tutte¹⁵.

Con riguardo all'ipotesi sopra considerata va, invece, apprezzata la scelta attuata nel D.Lgs. n. 37/2021 di cancellare, tra i requisiti che il contratto di mandato sportivo deve contenere, la disposizione contenuta nell'art. 21, co. 2, lett. f), del Regolamento CONI agenti sportivi recante «il numero delle parti nel cui interesse agisce l'agente sportivo e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte», stante la sua ovvia superfluità.

Non appare condivisibile, invece, a nostro avviso, la scelta operata con riguardo al mandato esclusivo. La disciplina precedente lasciava alla pattuizione delle parti l'eventuale clausola di esclusiva in favore dell'agente, mentre la nuova disciplina ha previsto, invece, che, in assenza di siffatta clausola, il contratto di mandato sportivo debba intendersi a titolo non esclusivo, rivelando così una scelta che penalizza la posizione dell'agente e risulta, altresì, contrastante con la prassi del settore.

Parimenti non risulta condivisibile la scelta di non aver ripetuto la previsione contenuta nell'art. 21, co. 8, del Regolamento CONI agenti sportivi, secondo cui l'efficacia del contratto di mandato decorre dalla data di deposito presso la Federazione sportiva. Il deposito, infatti, assolve alla funzione di controllo della corrispondenza del contratto di mandato ai dettami di legge e, quindi, risulta particolarmente opportuno che tale adempimento sia previsto, non soltanto quale obbligo a carico dell'agente sportivo, così come indicato nell'art. 5, co. 7, della nuova disciplina, ma altresì quale condizione di efficacia dello stesso contratto. Peraltro, come evidenziato dall'esperienza dei giudizi arbitrali presso il Collegio di Garanzia dello Sport concernenti le controversie tra agenti ed assistiti¹⁶, il deposito presso la Federazione può assolvere all'ulteriore importante funzione di assicurare, per la parte che non si trovi in possesso del contratto di mandato, di poterne conoscere il contenuto mediante estrazione di copia.

5. - Il D.Lgs. n. 37/2021 ha operato l'espresso riconoscimento dell'attività dell'agente sportivo quale professione regolamentata. Di ciò è conferma l'art. 1, co. 2, là dove si fa riferimento all'art. 117 Cost. e, nella specie, alla «competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo», nonché l'art. 4, co. 1, ove si specifica che condizione per l'iscrizione al Registro degli agenti sportivi è, tra le altre, il superamento di «un esame di abilitazione».

A questo approdo, invero, sulla scia dei rilievi operati dalla dottrina¹⁷, si era già pervenuti all'atto dell'ultima stesura del Regolamento CONI degli agenti sportivi, in cui

¹⁵ Va, in proposito, osservato che la normativa della Federcalcio, pur prevedendo la possibilità che «l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria)» richiede, tuttavia, in tale ipotesi che siano sottoscritti tanti mandati quante sono le parti assistite, che in ciascun mandato si dia indicazione, mediante apposita dichiarazione, dell'esistenza del conflitto e risulti il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione (art. 21, co. 5, Regolamento agenti sportivi FIGC).

¹⁶ Si veda, in proposito, il giudizio intercorso tra l'agente sportivo Claudio Orlandini e il calciatore Francesco Mezzoni, definito con il lodo del Collegio di Garanzia dello Sport n. 3 del 29 gennaio 2021, consultabile *online* all'indirizzo: https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Lodo_n._-2021_-Arb._25-2020_-_Orlandini-Mezzoni.pdf.

¹⁷ Si rinvia alla nt. 5.

all'art. 1, co. 1, nella definizione del suo oggetto, si indicavano i "requisiti necessari per lo svolgimento della «professione regolamentata» di «agente sportivo» in Italia".

I requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 37/2021 per l'iscrizione nel Registro degli agenti sportivi, analogamente a quanto stabilito nella precedente disciplina e, in particolare, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, comportano l'assimilazione della professione di agente sportivo alle professioni organizzate per "collegi professionali", intendendosi come tali, nella terminologia impiegata dal legislatore, quelle per le quali l'iscrizione all'albo è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, a differenza delle professioni ordinistiche in senso stretto, per le quali è, invece, richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea.

Resta, invece, ancora aperta la questione, già in precedenza sollevata in altre occasioni¹⁸, della compatibilità della disciplina istitutiva della professione dell'agente con la normativa in materia di liberalizzazione delle professioni, la quale risulta del tutto negletta dal legislatore. Va, in proposito, osservato che anche le professioni organizzate per collegi, sebbene la normativa legislativa sulla liberalizzazione delle professioni¹⁹ faccia esplicito riferimento soltanto agli ordini professionali, rientrano

¹⁸ Si rinvia al nostro *La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust, supra cit.*, p. 940 ss.

¹⁹ La riforma degli ordinamenti professionali ha fondamento in un contesto di legislazione primaria modificatosi in un breve arco temporale, nell'ambito del quale si sono succedute le seguenti disposizioni: l'art. 3, co. 5, del d.l. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla l.148/2011), con il quale sono stati fissati i principi ai quali devono necessariamente conformarsi tutte le professioni regolamentate; l'art. 10, l. 12-11-2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che, in materia di "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti", ha modificato il citato art. 3, co. 5, alinea, introducendo lo strumento normativo attraverso il quale effettuare la riforma degli ordinamenti professionali, individuato nel regolamento di delegificazione di cui all'art. 17, co. 2, della l. 23-8-1988, n. 400; è stato altresì previsto, dalla stessa disposizione, che le norme vigenti sugli ordinamenti siano abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo; l'art 33 del d.l. 6-12-2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla l. 22-12-2011 n. 214), con cui sono stati inseriti, in coda al predetto co. 5 dell'art. 3, i commi 5-*bis* e 5-*ter*. Con il co. 5-*bis* sono stati regolati i tempi di attuazione della normativa secondaria di delegificazione, stabilendo che le leggi professionali sarebbero state abrogate "in ogni caso" dalla data del 13 agosto 2012, ovvero, solo se anteriore, dalla data di adozione del regolamento; con la stessa norma l'effetto abrogante è stato limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi formulati dall'art. 3, co. 5, lettere da a) a g) del d.l. 138/2011; con il co. 5-*ter* si è previsto che il Governo raccogliesse, entro il 31 dicembre 2012, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-*bis* della l. 400/1988, le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito dell'avvenuta riforma. Va, infine, ricordato l'art. 9, d.l. 24-1-2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24-3-2012, n. 27), con il quale è stato integralmente abrogato il sistema delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; al contempo sono state stabilite le modalità di pattuizione del compenso per le prestazioni professionali e sono stati fissati gli obblighi informativi in favore del cliente, con la previsione dell'obbligo a carico del professionista di fornire un preventivo di massima; è stata, inoltre, fissata in diciotto mesi la durata massima del tirocinio per l'accesso alle professioni e stabilita la possibilità che i primi sei mesi di tirocinio possano essere svolti in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea; è stato, infine, modificato l'art. 3, co. 5, d.l. 138/2011 nelle parti incompatibili con le nuove disposizioni immediatamente precettive. Per un'ampia rassegna delle disposizioni qui richiamate, si veda la *Relazione illustrativa sul d.p.r. recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"*, consultabile online all'indirizzo: www.consiglionazionaleforense.it.

comunque nel suo ambito di applicazione, così come si ricava dal contenuto della Relazione ministeriale illustrativa del decreto attuativo della predetta normativa²⁰.

Alla questione sopra ricordata si correla quella concernente la fissazione dei «parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi» - per la quale il D.Lgs. n. 37/2021 fa espresso rinvio ad «uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi (...) sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti entro sei mesi» dalla sua entrata in vigore, che evoca il sistema delle tariffe ormai definitivamente abrogato.

Nella nuova disciplina è scomparsa la distinzione tra i quattro diversi titoli abilitativi contenuta nel Regolamento CONI degli agenti sportivi (art. 11), ovvero il ‘titolo abilitativo nazionale’, il ‘titolo abilitativo unionale equipollente’, il ‘titolo abilitativo di vecchio ordinamento’ ed il ‘titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative’. Ciononostante, la differenza tra le quattro ipotesi rappresentate dai quattro diversi titoli abilitativi permane, seppure diversamente modulata, anche nella nuova disciplina. Si prevede, in proposito, che possano ottenere l’iscrizione nel Registro degli agenti sportivi, oltre a coloro che abbiano conseguito il titolo abilitativo a seguito del superamento dell’esame di abilitazione, i cittadini della U.E. già abilitati in un altro Stato membro all’esercizio dell’attività di agente, purché nel rispetto di apposite misure compensative da definirsi con apposito decreto attuativo, che «possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento» (art. 4, co. 5). E’ scomparso, quindi, il riferimento al «superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia» che è indicato nel Regolamento CONI agenti sportivi quale requisito legittimante l’iscrizione nella sezione speciale del Registro degli agenti sportivi stabiliti.

In proposito, è opportuno rammentare che, mentre nelle prime tre edizioni del Regolamento CONI agenti sportivi si prevedeva che potessero ottenere l’iscrizione come agenti sportivi stabiliti i cittadini della U.E. «abilitati in altro Stato membro o, comunque, da una federazione sportiva internazionale», senza alcun controllo in merito alla prova abilitativa svolta nel Paese di provenienza, nell’ultima edizione del Regolamento CONI si è inserito il requisito della equipollenza delle prove abilitative, così da disincentivare la prassi di possibili scorciatoie per ottenere l’iscrizione nel Registro agenti sportivi, sottraendosi all’esame di abilitazione in Italia.

Gli agenti sportivi stabiliti, così come previsto nel Regolamento CONI agenti sportivi (art. 11, commi 6 e 7), sono iscritti nella sezione speciale del Registro e, decorsi tre anni di esercizio effettivo e regolare - comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale - possono richiedere l’iscrizione ordinaria al Registro nazionale al pari dei soggetti che siano abilitati a seguito del superamento della prova di esame. Analoga previsione è stata ripetuta nel D.Lgs. n. 37/2021 (art. 4, co. 5).

Nel Regolamento CONI agenti sportivi, ult. edizione, si è altresì prevista la figura degli agenti sportivi abilitati ad operare all’estero in base ad un titolo conseguito in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, ovvero i soggetti in possesso del menzionato ‘titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative’. Per costoro si è previsto che l’esercizio dell’attività di agente in Italia

²⁰ Relazione illustrativa sul d.p.r. recante “*Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*” cit., par. 2 (“Principi di delegificazione”).

sia consentito soltanto se siano residenti nel Paese presso il cui elenco federale sono registrati «da prima del 1° gennaio 2018 o da almeno 5 anni» e, comunque, previa domiciliazione presso un agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 23, co. 3.

La nuova disciplina non ripete tale previsione, ma, all'art. 4, co. 6, rinvia ad apposito decreto attuativo la fissazione dei «criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attività di agente sportivo in Italia», così di fatto distinguendo, conformemente alla normativa di fonte comunitaria, la disciplina riservata ai cittadini comunitari e quella, invece, applicata agli extracomunitari.

Un'ultima notazione critica va operata con riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 14 del D.Lgs. n. 37/2021, in cui «E' fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonché quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi».

L'art. 1, co. 373, L. n. 205/2017 prevede, con disposizione di analogo tenore, che «E' fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015»

All'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 205/2017 si era in proposito criticamente osservato come nessuna indicazione potesse trarsi dall'articolato di legge, né dalla Relazione esplicativa al disegno di legge, a chiarimento della determinazione della data predetta²¹, pervenendo alla conclusione che il legislatore presumibilmente avesse preso a riferimento la data di entrata in vigore del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della FIGC (1° aprile 2015), giacché questo, innovando rispetto alla previgente disciplina in conformità alla riforma attuata dalla FIFA, aveva liberalizzato l'esercizio dell'attività di agente, cancellando il requisito del superamento della prova d'esame. Nella stessa occasione, si manifestava apprezzamento per la scelta di esentare dalla prova d'esame coloro che svolgevano l'attività di procuratore sportivo FIGC già prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina e, dunque, avevano già superato la prova d'esame richiesta, ma, al contempo, si esprimeva un giudizio fortemente critico verso l'operato del legislatore per aver ommesso di riferire il limite temporale all'ambito della Federcalcio, cosicché tale limite dovesse ritenersi efficace anche nei confronti degli agenti che operavano all'interno di altre Federazioni, quale la FIP,²² nelle quali il requisito del superamento della prova d'esame non era mai venuto meno, con evidenti effetti discriminatori.

Il legislatore sportivo, all'atto della modifica del Regolamento CONI agenti sportivi, nell'ultima stesura approvata nel maggio 2020, si è rivelato sensibile ai predetti rilievi critici e, infatti, opportunamente, nella definizione di 'titolo abilitativo di vecchio ordinamento' (art. 2, co. 1, lett. k) ha distinto quello conseguito «secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015 ovvero avendo superato il relativo esame di abilitazione» e quello rilasciato «dalla Fédération Internationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017».

La formulazione invece impiegata dal legislatore nel D.Lgs. n. 37/2021, seppur sembri consentire di approdare allo stesso risultato ermeneutico tramite il richiamo

²¹ Si rinvia al nostro *La professione di agente sportivo*, cit., p. 928.

²² Il riferimento va operato, tra le Federazioni sportive cui si applica la L. n. 205/2017, oltre che alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

ai titoli rilasciati ai sensi dell'art. 1, co. 373, L. n. 205/2017 e dei relativi provvedimenti attuativi, si appalesa, tuttavia, a dir poco infelice o, addirittura, contorta.

6. – Il D.Lgs. n. 37/2021, a differenza della precedente disciplina, tratta specificamente la questione del rapporto tra agenti ed avvocati nell'esercizio delle funzioni corrispondenti all'attività di agente sportivo.

L'art. 3, co. 2, dispone, in proposito, che "Le disposizioni del presente decreto (...) non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247"²³; al comma successivo si prevede, poi, che "Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Società e delle Associazioni sportive". L'art. 4, co. 9, dispone, infine, che "L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti".

Al fine di comprendere la portata di tali disposizioni, occorre svolgere una necessaria premessa in ordine alla complessa questione relativa all'esercizio dell'attività di agente sportivo da parte dell'avvocato, che è stata affrontata dagli interpreti in correlazione con la problematica della contemporanea iscrizione nell'albo degli avvocati e nel Registro degli agenti.

La questione è stata oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza con differenti soluzioni ermeneutiche che hanno risentito dell'evoluzione della disciplina di fonte federale, in specie, della FIGC.

Occorre, in proposito, ricordare che l'art. 5 del "Nuovo Regolamento agenti calciatori 2007", sulla scia delle indicazioni formulate dall'Antitrust²⁴, aveva esteso la

²³ L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", in *G.U., Serie Generale*, n.15 del 18/1/2013.

²⁴ v. il Parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato 11 ottobre 2006, consultabile *online* all'indirizzo www.agcm.it/dotcmsDOC/audizioni-parlamentari/old/Audizione111006.pdf). Il parere è stato reso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul calcio professionistico svolta in occasione dei lavori preparatori al disegno di legge delega n. 1496-B (che è divenuto l. 19 luglio 2007, n. 106), a seguito della nota vicenda "Calciopoli". In tale occasione, l'Antitrust aveva sollevato una serie di rilievi critici avverso la regolamentazione allora vigente in materia di agenti sportivi, considerata in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza. Tra gli altri rilievi (concernenti la presenza, nel mercato dei servizi di intermediazione inerenti all'ingaggio dei calciatori professionisti, di imprese in posizione di particolare preminenza e, correlativamente, l'inidoneità delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato), l'Antitrust aveva evidenziato una serie di problematiche concorrenziali riconducibili a tre differenti tipologie: i vincoli all'accesso alla professione, la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agenti e calciatori e la presenza di 'clausole leganti'. Con riferimento alla prima problematica, l'Antitrust criticava, per l'appunto, l'esistenza dell'albo degli agenti di calciatori tenuto dalla FIGC, l'iscrizione al quale era condizione necessaria, assistita da un sistema sanzionatorio, per lo svolgimento dell'attività di agente, al pari delle professioni regolamentate nell'ambito dell'ordinamento statale. Con riferimento alla seconda problematica, l'Antitrust contestava l'obbligo di utilizzazione, per la stipulazione del contratto tra agente e assistito, dei moduli contrattuali predisposti dalla Commissione Agenti della FIGC, con conseguente grave limitazione del potere di autonomia delle parti e correlativo ostacolo alla libera concorrenza tra gli agenti. Con riguardo alla terza problematica, attinente alle 'clausole leganti', previste nei sopradetti moduli, l'Antitrust criticava, in specie, quelle relative al compenso in favore dell'agente, là dove era previsto che tale compenso fosse comunque dovuto anche nel caso in cui l'ingaggio dell'atleta non dipendesse dall'opera dello stesso agente, nonché quelle relative all'obbligo, a carico degli assistiti, di conferimento dell'incarico in esclusiva ad un solo agente e, parallelamente, il divieto, a carico degli agenti, di contattare potenziali assistiti per indurli a cambiare agente. Soltanto alcuni dei rilievi critici sopra richiamati sono stati tenuti nel debito conto da parte della FIGC all'atto della riforma

facoltà di esercitare l'attività di assistenza nella stipulazione dei contratti di ingaggio e di trasferimento dei calciatori, prima riconosciuta soltanto in capo agli agenti iscritti nell'apposito albo in quanto in possesso della prescritta licenza di agente, agli avvocati, oltre che ai parenti di primo grado in linea retta o collaterale e al coniuge.

Nel Regolamento per i servizi di procuratore sportivo non era stata riprodotta la disposizione sopra richiamata né, invero, vi era ragione di prevederla, stante la generale abolizione del sistema delle licenze; d'altra parte, però, l'art. 3 dettava, tra i Principi generali, quello secondo cui «Società Sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro». Restava il dubbio, quindi, se l'avvocato dovesse necessariamente iscriversi nel registro, come genericamente prescritto dall'art. 4.1. a carico di «Coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l'attività di Procuratore Sportivo e risiedano legalmente in Italia», ovvero depositare il suo mandato, così come stabilito dall'art. 5.5 senza alcuna indicazione in ordine al soggetto onerato.

Per dare una risposta a questi interrogativi la FIGC, nel Commentario al Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo, aveva chiarito che «gli avvocati possono esercitare la loro attività di consulenza legale a favore di società sportive o di calciatori senza alcuna specifica formalità, ma qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un Club o di un calciatore per il compimento di determinate attività, come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo, il Club o il calciatore interessati dovranno assicurarsi che il relativo contratto di rappresentanza sia censito mediante deposito presso la FIGC».

La risposta della FIGC non è valsa, tuttavia, a risolvere il quesito se potesse farsi luogo al deposito del contratto di rappresentanza senza la preventiva o contemporanea iscrizione nel registro degli agenti. In proposito, deve osservarsi che l'art. 4 del Regolamento FIGC per i servizi di procuratore sportivo, che disciplina la "registrazione" (*alias* l'iscrizione nel Registro), stabiliva che il procuratore sportivo, la cui iscrizione fosse scaduta per decorrenza dell'annualità di validità del contratto in assenza di rinnovo, potesse «iscriversi nuovamente nel Registro senza soluzione di continuità ovvero iscriversi solo in occasione della sottoscrizione e deposito di un Contratto di Rappresentanza», lasciando intendere implicitamente che il deposito del contratto fosse subordinato all'iscrizione nel registro, ovvero al suo rinnovo.

A fronte dell'orientamento espresso dalla Federcalcio, ha fatto da contrappeso quello manifestato dal Consiglio Nazionale Forense, che, con pronunce oscillanti, ha dapprima affermato «l'incompatibilità dell'attività di avvocato con quella di agente di calciatori» (così espressamente è detto nel Parere del 20 febbraio 2008, n. 10, che richiama il precedente Parere 27 aprile 2005, n. 16); successivamente si è espresso nel

della normativa in materia di agenti di calciatori. In riferimento, in particolare, all'albo degli agenti, la FIGC, sulla scia della regolamentazione della FIFA in materia allora vigente, preferì non operare sostanziali modifiche, se non sul piano prettamente formale, con la sostituzione dell'albo con l'elenco degli agenti, ferma restando la necessità di superare un'apposita prova di esame, regolamentata dalla FIGC, per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di agente. Un'importante modifica fu, invece, l'ampliamento della categoria dei soggetti legittimati all'espletamento delle funzioni di agente di calciatori, con l'inclusione anche degli avvocati, dei parenti dell'atleta, di primo grado in linea retta ascendente (genitore), o in linea collaterale (fratello), e del coniuge.

sensu della «piena compatibilità tra esercizio della professione forense ed esercizio dell'attività di procuratore sportivo» (così si legge nel Parere 17 luglio 2015, s.n.), pur dichiarando di collocarsi sulla scia dei Pareri nn. 10/2008 e 16/2005, sopra richiamati. Ad un più attento esame la divergenza tra queste pronunce si appiana nella soluzione alla fine dettata, che è comune a tutte, nel senso della possibilità per l'avvocato di svolgere «ogni attività conforme all'ordinamento forense nell'interesse di atleti e società sportive», senza richiedere l'iscrizione nel registro degli agenti di calciatori. Secondo tale orientamento, quindi, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati deve negare l'iscrizione a colui che sia già iscritto nell'elenco degli agenti e non intenda rinunziarvi, mentre coloro che risultino già iscritti in entrambi gli albi devono optare per una delle due iscrizioni.

La facoltà di esercizio dell'attività di agente senza iscrizione nel registro della FIGC è suffragata, secondo l'orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense nel Parere del 2015, dalla norma contenuta nell'art. 2, co. 6, della L. n. 247/2012, nella parte in cui prevede che, «Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati». Pertanto, secondo il citato orientamento del Consiglio Nazionale Forense, «In assenza di una riserva – legislativamente prevista – dell'attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, si ritiene che l'art. 2, co. 6, della legge professionale forense autorizzi senz'altro l'avvocato all'esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza necessità di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla FIGC. Non vi è pertanto alcun ostacolo all'esercizio libero dell'attività in esame da parte dell'avvocato, senza quindi iscrizione nel registro, atteso che l'iscrizione all'albo forense legittima *ex se* l'avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione».

La questione dell'incompatibilità tra la professione di avvocato e quella di agente si è, quindi, riproposta all'attenzione dell'interprete all'indomani dell'introduzione della disciplina dell'attività di agente alla stregua di una professione regolamentata, giacché si è in presenza di quella 'riserva di legge' che il Consiglio Nazionale Forense ha indicato come presupposto in assenza soltanto del quale può legittimarsi l'esercizio dell'attività di agente da parte dell'avvocato.

La normativa di cui alla L. n. 205/2017 e la normazione di fonte secondaria, come sopra accennato, non contengono alcuna espressa disposizione utile a chiarire la questione. Nel DPCM 23 marzo 2018 è contenuto soltanto un breve inciso, allorché, all'art. 7, nel sancire la nullità del contratto e del tesseramento per effetto dell'«intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi», si fanno salve «le competenze professionali riconosciute per legge». E così, parimenti, il Regolamento CONI agenti sportivi, all'art. 21, co. 6, prevede che «Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 cod. pen.²⁵, il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è nullo».

In tale situazione di *empasse* è intervenuto il parere del Consiglio Nazionale

²⁵ L'inserimento del richiamo all'art. 348 c.p., che regola il reato di esercizio abusivo della professione, è nel segno della riconosciuta natura di professione regolamentata dell'attività di agente sportivo dichiaratamente affermata nell'ultima edizione del Regolamento CONI del maggio 2020.

Forense 13 febbraio 2019, n. 20²⁶, emanato su interpello del Consiglio degli Avvocati di Frosinone in ordine alla possibilità della contemporanea iscrizione nel registro degli agenti sportivi e nell'albo degli avvocati.

La risposta, formulata in termini alquanto sintetici, è stata nel senso che, «Richiamato l'art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2017 (n.d.r.: leggasi 2018) ritiene la Commissione che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell'Avvocato iscritto all'Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l'attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità».

Come già rilevato in altra precedente occasione²⁷, il parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense nei termini anzidetti non perviene alla soluzione della questione; bensì, esso appare piuttosto chiara esemplificazione della nota massima "Il fine giustifica i mezzi", dove il fine è quello di assicurare ai propri iscritti la possibilità di continuare a svolgere l'attività di assistenza nella stipula dei contratti di lavoro dei calciatori e nei trasferimenti degli stessi in sede di calcio mercato.

La soluzione indicata nel menzionato parere si è esposta ai seguenti rilievi critici. Si è osservato, in primo luogo, come la contemporanea iscrizione nell'albo degli avvocati e nel registro degli agenti sportivi, che nei precedenti pareri era stata sempre vietata, con un ribaltamento di opinione è stata, invece, consentita senza alcuna specifica motivazione a supporto.

Si è, inoltre, osservato come il ragionamento seguito dal Consiglio Nazionale Forense sia risultato addirittura contraddittorio allorché, da un lato, si consente la contemporanea iscrizione e, dall'altro, la si subordini alla condizione «che l'attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità». Se, infatti, l'iscrizione nel registro è considerata necessaria al fine dell'esercizio dell'attività di agente, ciò va riferito al presupposto che tale attività abbia il carattere della professionalità; or dunque, delle due l'una: o si consente l'esercizio da parte dell'avvocato dell'attività di agente in assenza di iscrizione nel registro degli agenti – ma allora il parere avrebbe avuto un differente tenore - ovvero si richiede l'iscrizione nel registro degli agenti per lo svolgimento della relativa attività che, quale professione regolamentata, non può non rivestire 'il carattere della continuità e della professionalità'²⁸.

Sulla scia delle superiori osservazioni critiche il D.Lgs. n. 37/2021, pur inserendo un'espressa disposizione relativa agli avvocati, non sembra essere riuscito ad offrire una soluzione valevole e risolvere la questione in atto.

Ciò che, infatti, è possibile ricavare dalle disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 37/2021, sopra richiamate, è che - ove mai ve ne fosse dubbio - agli agenti non compete l'esercizio dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti agli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, trattandosi di attività espressamente riservate agli avvocati, ex art. 2, co. 5, della L. n. 247/2012. D'altra parte, l'espressa previsione, contenuta nel citato art. 3, co. 3, secondo cui «sono fatte salve le competenze degli avvocati (...) in materia di consulenza e assistenza legale stragiudiziale», giova a risolvere la questione della compatibilità tra la disciplina

²⁶ Consultabile online sul sito: <https://www.consiglionazionaleforense.it>.

²⁷ Si rinvia al nostro articolo dal titolo *Le professioni di agente sportivo e avvocato: reviviscenza dei profili di incompatibilità*, in questa *Rivista*, 2019, p. 99 ss.

²⁸ Si rinvia alla nt. 19.

sulla professione di agente sportivo e le attività ad essa riservate e la disciplina sull'ordinamento della professione forense, di cui all'art. 2, co. 6, nel senso che, a nostro avviso, le competenze fatte salve in favore degli avvocati sono quelle riferite all'attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale nei confronti di lavoratori sportivi, ovvero di società ed associazioni sportive, connessa all'attività giudiziale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

Resta, quindi, sempre aperta la questione, che è stata più sopra ricordata, relativa alla possibilità riconosciuta nel citato Parere del C.N.F. della contemporanea iscrizione nell'albo degli avvocati e nel Registro degli agenti, alla condizione «che l'attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità».

La scarsa previsione operata in proposito dal D.Lgs. n. 37/2021, nel citato art. 4, co. 9, circa la compatibilità tra le due iscrizioni, rispettivamente nell'albo circondariale degli avvocati e nel Registro nazionale degli agenti sportivi, "ricorrendone i relativi presupposti", non risolve infatti la questione, lasciando aperto l'interrogativo su quale siano per l'appunto detti presupposti.

7. Particolare attenzione è rivolta dal legislatore alla disciplina sulle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi nell'esercizio dell'attività di agente sportivo.

La L. n. 205/2017 non detta alcuna disposizione al riguardo, ma rinvia ad apposito regolamento del CONI la disciplina dei «casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo». La disciplina *de qua* è stata inserita nel Regolamento CONI degli agenti sportivi approvato, come sopra detto, ben oltre il termine di sessanta giorni indicato nella L. n. 205/2017, per poi essere modificata nella terza edizione dello stesso Regolamento nel mese di ottobre 2019 e nuovamente, da ultimo, nella quarta edizione oggi vigente.

La L. delega n. 86/2019, al contrario, nel fissare i principi ed i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi, ha posto particolare attenzione alla materia in esame, stabilendo, in proposito, che sia garantita «l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria», e si proceda, al contempo, alla «definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti» (art. 6, comma 1, lett. e ed h).

L'art. 18 del Regolamento CONI degli agenti sportivi individua le seguenti cause di incompatibilità: 1) essere amministratore o dipendente pubblico; 2) avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo per il quale l'agente abbia conseguito il titolo abilitativo; 3) essere atleta professionista ovvero essere dilettante tesserato presso una federazione sportiva professionistica (dovendosi intendere come tali i falsi dilettanti o professionisti di fatto); 4) essere atleta non professionista tesserato in un campionato nazionale nel settore sportivo in cui si sia conseguito il titolo abilitativo di agente sportivo; 5) ricoprire cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive o rapporti di lavoro, sia autonomo che subordinato, all'interno del CIO, del CONI, di Federazioni sportive internazionali, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive afferenti al settore sportivo in cui l'agente opera nonché, con riferimento a queste ultime, instaurare o mantenere rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino su di esse un'influenza rilevante. Nell'ultima edizione del Regolamento CONI degli agenti sportivi,

oggi vigente, sono stati inseriti, accanto agli enti predetti, anche l'Istituto per il Credito Sportivo, le società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport.

La disciplina contenuta nel Regolamento CONI agenti sportivi prevede, inoltre, che la situazione di incompatibilità non ricorra più trascorsi sei mesi dalla cessazione dei rapporti cui l'incompatibilità è riferita (art. 18, comma 1, lett. d).

La normativa CONI si completa, poi, con il generale divieto di svolgere trattative o stipulare contratti di mandato in conflitto di interessi, prevedendo che tale ipotesi ricorra anche nei casi in cui la trattativa o il contratto intercorrano tra un agente e una società nella quale il coniuge, ovvero un suo parente o affine entro il secondo grado, detenga partecipazioni, anche indirettamente, ovvero ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi (art. 18, comma 4). Un'altra ipotesi specifica di conflitto di interessi viene poi individuata nella situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta, ovvero sia previsto un premio o qualsivoglia altro vantaggio economico in relazione a detto trasferimento. Il riferimento è implicitamente operato alle pratiche dei TPO (*Third Party Ownership*) e dei TPI (*Third Party Investment*), delle quali, nonostante l'intervenuto espresso divieto da parte della F.I.F.A. (artt. 18 *bis* e 18 *ter* delle *Regulations on the Status and Transfer of Players*), la prassi evidenzia un diffuso impiego nel settore del calcio professionistico, attraverso modalità elusive dei predetti divieti.

Il Regolamento CONI agenti sportivi, con disposizione ripetuta senza modifiche nelle prime tre edizioni, ha previsto che le predette situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, ove esistenti all'atto delle trattative o della stipulazione dei contratti di mandato, ovvero dei contratti di ingaggio o di trasferimento dei calciatori, comportassero la nullità dei predetti contratti; ove esistenti, invece, in pendenza del contratto di mandato, determinassero la risoluzione *ex lege* dello stesso al termine della stagione sportiva in cui si sono verificate.

Si è, in proposito, criticamente osservato in altra precedente occasione²⁹ che, nonostante la formulazione impiegata dal legislatore sportivo, i casi qualificati come conflitto di interessi venivano trattati alla stregua di situazioni d'incompatibilità, giacché la sanzione ad essi applicata era la nullità, invece che l'annullabilità, così come previsto dalla generale disciplina di fonte codicistica in materia di conflitto di interessi (art. 1394 c.c.).

Quest'ultimo rilievo sembra essere stato tenuto in considerazione dal legislatore federale allorché, nell'ultima stesura del Regolamento agenti, ha modificato la previgente disciplina, statuendo espressamente la sanzione dell'annullabilità per i casi di conflitto di interessi (art. 18, co. 6) e così, parimenti, la normativa federale che ad essa si è adeguata³⁰.

In merito alla disciplina sulle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi previste nel Regolamento CONI si è avuto modo, altresì, di osservare³¹ come l'art. 18 sopra richiamato, al fine di escludere che il legislatore sportivo abbia inteso operare inutili ripetizioni di concetti, debba interpretarsi nel senso che la situazione di incompatibilità prevista al n. 2 vada riferita alle imprese, associazioni o società operanti nell'ambito sportivo, ma non appartenenti all'ordinamento sportivo. Nella stessa occasione si è espressa, inoltre, forte riserva critica nei riguardi della scelta

²⁹ v. G. LIOTTA - L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, cit., p. 153.

³⁰ Si veda, ad es., l'art. 16, co. 7, del *Regolamento agenti sportivi FIGC*, cit.

³¹ v. G. LIOTTA - L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, cit., p. 152.

operata in sede di aggiornamento del Regolamento CONI degli agenti sportivi, cui sopra si è già fatto cenno, di modificare l'art. 18 nel senso di aver cancellato, nella disposizione di cui al n. 1, la situazione, originariamente prevista, di chi ricopre «altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici» e, d'altra parte, di aver limitato la situazione di incompatibilità prevista al n. 3 ai soli atleti agonisti impegnati nei campionati nazionali.

I predetti rilievi critici appaiono essere stati accolti dal legislatore della riforma, giacché, da un lato, come si è visto, è stata reinserita tra le situazioni di incompatibilità quella concernente i titolari di incarichi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali (art. 6, co. 1, lett. c) e, dall'altro, è stato espunto il riferimento alla partecipazione ai campionati nazionali per individuare la situazione di incompatibilità riferita agli atleti tesserati alla Federazione sportiva nazionale presso la quale svolgono le funzioni di agente (art. 6, co. 1, lett. e).

Il legislatore statale non sembra aver condiviso, invece, l'impostazione favorevole a distinguere il regime delle situazioni d'incompatibilità da quello dei casi di conflitto di interessi, con differenti sanzioni per le une e per gli altri, giacché, infatti, modificando la disciplina contenuta nel Regolamento CONI vigente, ha previsto all'art. 5, co. 6, che «E' nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui all'art. 6».

In linea con la generale riforma del lavoro sportivo, la nuova disciplina ha sostituito la previsione della situazione d'incompatibilità, prima riferita agli atleti professionisti e ai dilettanti tesserati presso una federazione sportiva nazionale professionistica (art. 18, co. 3, lett. a, Regolamento CONI agenti sportivi), con la generica previsione della situazione di incompatibilità riferita ai "lavoratori sportivi" (art. 6, co. 1, lett. d, D.Lgs. n. 37/2021), lasciando peraltro immutata la portata di tale situazione che, dunque, concerne il tesseramento con una qualsiasi Federazione e non già soltanto, come invece previsto per i dilettanti puri, con la Federazione presso la quale sia stato conseguito il titolo abilitativo.

Le restanti situazioni d'incompatibilità sono rimaste quasi del tutto immutate, salvo che per le seguenti marginali modifiche. In primo luogo, si è provveduto a ripristinare l'originaria stesura del Regolamento CONI agenti sportivi con la soppressione del riferimento all'Istituto per il Credito Sportivo, alle società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed agli altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport. In secondo luogo, con riguardo alla situazione d'incompatibilità riferita all'esistenza di rapporti comportanti un'influenza su società o associazioni affiliate alla Federazione presso la quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo, è venuto meno il parametro della 'rilevanza' di tale influenza, che era, invece, previsto nel Regolamento CONI.

6. - Il D.Lgs. n. 37/2021, come sopra accennato, non contiene alcuna indicazione in ordine all'arbitrato sportivo per le controversie tra agenti ed assistiti, così di fatto cancellando la disciplina contenuta nel Regolamento CONI agenti sportivi, la quale, in proposito, stabilisce che «tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere

economico» sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, salvo «espressa deroga contenuta nel contratto di mandato» (art. 22, co. 2)³².

Tale ultimo inciso, originariamente non previsto nella prima stesura del Regolamento CONI agenti sportivi, è stato inserito a far data dalla terza edizione, nel mese di ottobre 2019, così da venire incontro alle istanze della categoria degli agenti e, al contempo, tener conto delle diverse discipline di fonte federale.

Va sul punto ricordato che l'assoggettamento alla giustizia sportiva, qual è quella arbitrale di cui si tratta, può certamente giustificarsi qualora si riconosca all'agente sportivo la qualità di tesserato e, dunque, di soggetto dell'ordinamento sportivo. Invero, l'esperienza degli ordinamenti federali attesta che, anche in assenza di inserimento a pieno titolo dell'agente nell'ordinamento sportivo quale tesserato, l'assoggettamento dello stesso alla giustizia sportiva è generalmente riconosciuto. Ciò è in linea con la previsione, contenuta nelle carte federali e ripetuta nel Regolamento CONI agenti sportivi, secondo cui gli agenti sportivi devono svolgere «la loro attività (...) nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle federazioni sportive nazionali» (art. 17, co. 1). Si prevede, inoltre, specificamente che l'agente sportivo debba operare nel rispetto, tra gli altri, del principio di lealtà che, com'è noto, conforma l'agire di ogni soggetto dell'ordinamento sportivo, rappresentandone il canone fondamentale.

Ciò spiega perché, pur in assenza di espresso riconoscimento della qualifica di tesserato in capo all'agente sportivo, nella maggior parte dei regolamenti federali si preveda la devoluzione delle controversie tra agente e assistito alla cognizione della giustizia sportiva, ovvero specificamente di quella arbitrale.

Una rapida rassegna delle normative federali in materia è utile per avvalorare quanto sopra detto.

Il vigente Regolamento agenti della FIGC non contiene un'espressa disposizione al riguardo, ma attraverso il richiamo generale, per quanto non espressamente ivi previsto, alle norme del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, rende applicabile la disposizione di cui all'art. 22, co. 2, sopra richiamata.

Nella prima normativa sugli agenti di calciatori si prevedeva, invece, l'obbligo di pattuire, mediante apposita clausola compromissoria, la devoluzione di ogni controversia nascente dal rapporto contrattuale tra agente e cliente alla cognizione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con espressa comminatoria delle sanzioni previste nel Codice di Giustizia Sportiva in caso di inadempimento. L'inserimento della clausola compromissoria era previsto come facoltativo per i casi di «controversie internazionali relative all'attività di agente», in conformità alla normativa F.I.F.A. Con la riforma del Regolamento agenti attuata nel 2011 si è provveduto a cancellare il predetto obbligo, lasciando immutata la disciplina dell'arbitrato presso gli organi F.I.F.A. per le controversie internazionali.

³² A seguito della previsione dell'arbitrato sportivo per le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi, nonché le relative controversie di carattere economico, il CONI ha provveduto ad emanare, con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17/12/2019, il relativo Regolamento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, consultabile *online* all'indirizzo: https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/REGOLAMENTO_ARBITRALE_EX_ART_22_COMMA_2_REG_CONI_AGENTI.pdf.

Anche quest'ultima previsione è stata poi cancellata nella successiva riforma del 2015, in cui si è previsto soltanto che il contratto intercorrente tra procuratore e atleta o società potesse «contenere una clausola compromissoria o l'indicazione del foro competente in caso di controversie».

I regolamenti della FIP e della FIG (rispettivamente agli artt. 20 e 17) ripetono la medesima disposizione contenuta nell'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi sopra richiamato, senza però al contempo prevedere la possibilità dell'espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, con l'effetto, dunque, di rendere obbligatoria la devoluzione delle controversie tra agenti e assistiti alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport. Tale scelta, se può ritenersi giustificata per gli agenti sportivi della FIP, stante la loro qualifica di tesserati e, come tali, soggetti al vincolo di giustizia sportiva, non altrettanto può ritenersi per gli agenti sportivi della FIG, che, in quanto non compresi tra i tesserati (v. art. 20 dello Statuto), sono soggetti estranei all'ordinamento sportivo.

La devoluzione delle controversie tra agenti ed assistiti alla giustizia sportiva è espressamente prevista come obbligatoria, altresì, nel regolamento della FPI (art. 24, comma 2) nonché, con specifico riferimento alla giustizia sportiva arbitrale, nei regolamenti della FCI (art. 18), della FIDAL (art. 10) e della FIT, ad eccezione, per quest'ultima, delle controversie rientranti nella competenza degli organi di giustizia federale (art. 4.9, comma 1).

Nessuna prescrizione è, infine, dettata con riguardo alla risoluzione delle controversie che involgono i mandatari dei giocatori nel regolamento della FIR e gli agenti sportivi nel regolamento della FIPAV. Con riguardo a questi ultimi, non v'è dubbio che la competenza spetterà alla giustizia sportiva, in ragione della qualifica di tesserato che l'agente deve necessariamente rivestire. Qualche dubbio può porsi, invece, con riguardo ai primi, posto che essi, come sopra detto, non sono tesserati, ma al contempo la loro iscrizione nel registro dei mandatari è subordinata alla condizione che abbiano «accettato di sottoporsi allo Statuto ed ai Regolamenti federali».

In conclusione, a fronte del generale assoggettamento nella normativa federale degli agenti sportivi alla giustizia domestica, risulta del tutto non condivisibile la scelta attuata nel D.Lgs. n. 37/2021 di tacere sul punto, così legittimando, salvo un successivo specifico intervento in materia, l'abrogazione tacita del sistema di giustizia arbitrale oggi in atto.